# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01

# DI

# RESTART S.P.A.

*(Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Restart S.p.A., in data 12 febbraio 2004 e da ultimo aggiornato in data 20 dicembre 2022)*

RESTART
REAL ESTATE INVESTMENTS

# INDICE


1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA ..... 3

1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE ..... 4

1.2 LE PERSONE SOGGETTE AL D.LGS. N. 231 DEL 2001 ..... 4

1.3 I REATI PRESUPPOSTO ..... 5

1.4 LE SANZIONI PREVISTE NEL DECRETO ..... 6

1.5 DELITTI TENTATI ..... 8

1.6 LE CONDOTTE ESIMENTI ..... 9

1.7 LE LINEE GUIDA ..... 9

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RESTART S.P.A. ..... 11

2.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ DI RESTART S.P.A. ..... 11

2.2 ADOZIONE DEL MODELLO ..... 11

2.3 IL PRESENTE MODELLO ..... 12

2.4 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ..... 13

2.5 L'ADOZIONE DEL MODELLO NELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO RESTART ..... 14

2.6 I DOCUMENTI CONNESSI AL MODELLO ..... 14

2.7 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ..... 14

2.8 DIFFUSIONE DEL MODELLO ..... 15

2.9 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE ..... 15

2.10 INFORMAZIONE AI TERZI E DIFFUSIONE DEL MODELLO ..... 16

3. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI RESTART ..... 16

3.1 IL MODELLO DI GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ ..... 16

3.2 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI RESTART ..... 17

3.3 ATTIVITÀ ESTERNALIZZATE ..... 17

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA ..... 17

4.1 CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ..... 17

4.2 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ..... 18

4.3 DURATA DELL'INCARICO, REQUISITI, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA, SOSPENSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ..... 19

4.4 FUNZIONI, COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ..... 21

4.5 RISORSE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ..... 22

4.6 FLUSSI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ..... 22

5. SISTEMA SANZIONATORIO ..... 26

5.1 PRINCIPI GENERALI ..... 26

5.2 SISTEMA SANZIONATORIO ..... 26

6. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE ..... 28

6.1 NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE RISPETTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ..... 29

6.2 NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE RISPETTO AI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI ..... 31

6.3 NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE RISPETTO AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E AI REATI TRANSNAZIONALI ..... 32

6.4 NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE RISPETTO AL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ..... 34

6.5 NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE RISPETTO AI REATI SOCIETARI ..... 34

6.6 NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE RISPETTO AI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO ..... 37

6.7 NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE RISPETTO AI REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO ..... 38

6.8 NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE RISPETTO AL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE ..... 40

6.9 NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE RISPETTO AI REATI IN MATERIA DI MARKET ABUSE ..... 41

6.10 NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE RISPETTO AI REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO ..... 43

6.11 NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE RISPETTO AI REATI AMBIENTALI ..... 45

6.12 NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE RISPETTO AI DELITTI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO ..... 46

6.13 NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE RISPETTO AI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE ..... 46

6.14 NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE RISPETTO AI DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE ..... 47

6.15 NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE RISPETTO AI REATI TRIBUTARI ..... 48

6.16 NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE RISPETTO AI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI ..... 50

6.17 NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE RISPETTO AI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE NONCHÉ RISPETTO AI REATI DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI ..... 52

# 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

## 1.1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito, per brevità, anche "**D.lgs. n. 231 del 2001**" o il "**Decreto**"), che si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia.

Il D.lgs. n. 231 del 2001 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico delle persone giuridiche[1] (di seguito, per brevità, il/gli "**Ente/Enti**"), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (meglio individuata di seguito) autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato sia stato compiuto. Tale responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati tassativamente elencati nel medesimo D.lgs. n. 231 del 2001.

L'articolo 4 del Decreto precisa, inoltre, che in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

## 1.2 Le Persone soggette al D.lgs. n. 231 del 2001

I soggetti che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità sono di seguito elencati:

a) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: di seguito, per brevità, i "**Soggetti Apicali**"),

b) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, per brevità, i "**Soggetti Sottoposti**").

A questo proposito, giova rilevare che non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche "*quei prestatori di lavoro che, pur non essendo <dipendenti> dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi, ad esempio, ai partners in operazioni di joint-venture, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori,*

[1] L'art.1 del D.lgs. n. 231 del 2001 ha delimitato l'ambito dei soggetti destinatari della normativa agli *"enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica"*. Alla luce di ciò, la normativa si applica nei confronti degli:
- enti a soggettività privata, ovvero agli enti dotati di personalità giuridica ed associazioni "anche prive" di personalità giuridica;
- enti a soggettività pubblica, ovvero gli enti dotati di soggettività pubblica, ma privi di poteri pubblici (c.d. "enti pubblici economici");
- enti a soggettività mista pubblica/privata (c.d. "società miste").

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., ecc.).

*fornitori, consulenti, collaboratori*"[2].

Infatti, secondo l'indirizzo dottrinale prevalente, assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente quelle situazioni in cui un incarico particolare sia affidato a collaboratori esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione o il controllo di Soggetti Apicali.

È comunque opportuno ribadire che l'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (articolo 5, comma 2, del Decreto), se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto "organico" per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all'Ente.

### 1.3 I Reati Presupposto

Il Decreto richiama le seguenti categorie di reato (di seguito, per brevità, anche, i "**Reati Presupposto**"):

- **(i)** reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del D.lgs. n. 231 del 2001);
- **(ii)** delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-*bis*);
- **(iii)** delitti di criminalità organizzata (articolo 24-*ter*);
- **(iv)** delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-*bis*);
- **(v)** delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-*bis*.1);
- **(vi)** reati societari (articolo 25-*ter*);
- **(vii)** delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-*quater*);
- **(viii)** pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);
- **(ix)** delitti contro la personalità individuale (articolo 25-*quinquies*);
- **(x)** reati di abuso di mercato (articolo 25-*sexies*):
- **(xi)** reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (articolo 25-*septies*
- **(xii)** reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-*octies*);
- **(xiii)** delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 25-*octies*.1);
- **(xiv)** delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-*novies*);
- **(xv)** delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-*decies*);
- **(xvi)** reati ambientali (articolo 25-*undecies*);
- **(xvii)** reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146;
- **(xviii)** delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare (articolo 25-*duodecies*);
- **(xix)** reati di razzismo e xenofobia (articolo 25-*terdecies*);

[2] Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68.

**(xx)** frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi 'd'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo 25-*quaterdecies*);

**(xxi)** reati tributati (articolo 25-*quinquiesdecies*);

**(xxii)** contrabbando (articolo 25-*sexiesdecies*);

**(xxiii)** delitti contro il patrimonio culturale (articolo 25-*septiesdecies*);

**(xxiv)** riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali (articolo 25-*duodevicies*).

### 1.4 Le Sanzioni previste nel Decreto[3]

Il D.lgs. n. 231 del 2001 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli enti destinatari della normativa:

- sanzioni amministrative pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente;
- pubblicazione della sentenza.

*Sanzioni amministrative pecuniarie*

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione "base" di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille)[4] tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. Tale importo è fissato "*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*" (articoli 10 e 11, comma 2, D.lgs. n. 231 del 2001).

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, "*Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato.* (…) *Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente*".

[3] Per le Sanzioni previste in relazione ai reati ritenuti rilevanti per la Società si rimanda all'Allegato A.

[4] Con riferimento ai reati di *market abuse*, il secondo comma dell'articolo 25-*sexies* del D.lgs. n. 231 del 2001 prevede che: "S*e in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto*". Il secondo comma dell'art. 25-*ter* (reati societari) prevede che: "*Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo*". Anche il secondo comma dell'art. 25-*quinquiesdecies* (reati tributari) prevede che: "*Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo*".

L'articolo 12, D.lgs. n. 231 del 2001, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta della metà, da un terzo alla metà o dalla metà ai due terzi[5]. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

| **Riduzione** | **Presupposti** |
|---|---|
| ½<br>(e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,38) | • L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi *e* l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;<br>*ovvero*<br>• il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. |
| da 1/3 a ½ | [Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]<br>• L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;<br>*ovvero*<br>• è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. |
| da ½/ a 2/3 | [Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]<br>• L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;<br>*e*<br>• è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. |

*Sanzioni interdittive*

Le seguenti sanzioni interdittive sono previste dal Decreto e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste:

- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere applicate è necessaria la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D.lgs. n. 231 del 2001, ossia:

- "*l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da*

[5]In ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore ad Euro 10.329,14.

*soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative*"; ovvero
- "*in caso di reiterazione degli illeciti*"[6].

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'Ente dal Giudice in via cautelare, quando:
- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa qualora l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatrici previste dall'articolo 17, D.lgs. n. 231 del 2001 e, più precisamente, quando prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono le seguenti condizioni:
- "*l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso*";
- "*l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*";
- "*l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca*".

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, "*tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso*" (art. 14, D.lgs. n. 231 del 2001).

L'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

*Confisca*

Ai sensi dell'articolo 19, D.lgs. n. 231 del 2001, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca anche per equivalente del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

*Pubblicazione della sentenza di condanna*

Ai sensi dell'articolo 18, D. Lgs. 231 del 2001, la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

### 1.5 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie

[6] Ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 231 del 2001, "*si ha reiterazione quanto l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva*".

(in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (articolo 26 del Decreto).

### 1.6 Le condotte esimenti

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 231 del 2001 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti (come definiti al precedente paragrafo 1.2).

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, per brevità, il "**Modello**");
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente (di seguito, per brevità, l'"**Organismo di Vigilanza**" o l'"**OdV**"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In particolare, l'efficace attuazione del Modello, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto, richiede:

i) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

ii) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle altre misure indicate nel Modello.

L'esonero della responsabilità dell'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli e i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che la Società intende scongiurare. In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all'articolo 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

### 1.7 Le Linee Guida

Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della

Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione gestione e controllo *ex* D.lgs. n. 231 del 2001, approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate[7].

Il percorso indicato dalle Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò, soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice apicale - dal *management*, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto dalle Linee Guida di Confindustria sono, per quanto concerne la prevenzione dei reati dolosi:
    - il Codice Etico;
    - il sistema organizzativo;
    - le procedure manuali ed informatiche;
    - i poteri autorizzativi e di firma;
    - il sistema di controllo e gestione;
    - la comunicazione al personale e sua formazione;
    - i sistemi di controllo integrato.

  Con riferimento ai reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la maggior parte dei reati ambientali), le componenti più rilevanti individuate da Confindustria sono:
    - il Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
    - la struttura organizzativa,
    - la formazione e addestramento,
    - la comunicazione e coinvolgimento,
    - la gestione operativa,
    - il sistema di monitoraggio della sicurezza.

  Il sistema di controllo deve essere uniformato ai seguenti principi:
    - verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
    - separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
    - documentazione dei controlli;
    - introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e dei protocolli previsti dal Modello;
    - individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano:
        - autonomia e indipendenza,
        - onorabilità e professionalità,
        - continuità di azione;
- obbligo, da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio reato", di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa

[7] Linee Guida aggiornate da Confindustria nel mese di marzo 2014 e, da ultimo, nel mese di giugno 2021.

periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

## 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RESTART S.P.A.

### 2.1 Descrizione sintetica dell'attività di Restart S.p.A.

Restart ha per oggetto sociale l'acquisto, la vendita, la costruzione e la permuta di qualsiasi tipo di immobile, nonché la gestione e la conduzione di immobili di proprietà sociale.

La Società ha altresì per oggetto l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle seguenti attività:

1. assunzioni di partecipazioni, acquisto di aziende o quote di aziende;
2. coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società cui partecipa e loro finanziamento;
3. investimenti finanziari direttamente e/o tramite organismi qualificati, in società italiane ed estere;
4. prestazioni a favore di terzi di servizi di consulenza finanziaria, commerciale, tecnica ed amministrativa.

La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale (compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari), con tassativa esclusione dell'attività fiduciaria e professionale riservata *ex lege*, della raccolta del risparmio tra il pubblico, delle attività riservate alle SIM ed alle SGR, dell'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività dalla legge qualificata come "attività finanziaria".

Le attività della società sono compiute nel rispetto delle seguenti regole in materia di investimenti, di limiti alla concentrazione del rischio e di leva finanziaria:

1. la società non investirà in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie, direttamente o per il tramite di società controllate, in misura superiore al 25% del valore totale del patrimonio immobiliare del gruppo ad essa facente capo. Al riguardo si precisa che, nel caso di piani di sviluppo oggetto di un'unica progettazione urbanistica, cesseranno di avere caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie quelle porzioni del bene immobile che siano oggetto di permessi di costruire singoli e funzionalmente autonome o che siano dotate di opere di urbanizzazione sufficienti a garantire il collegamento ai pubblici servizi;

2. la società non potrà generare, direttamente o per il tramite di società controllate, ricavi da canoni di locazione, provenienti da uno stesso conduttore o da conduttori appartenenti ad uno stesso gruppo, in misura superiore al 30% del totale dei ricavi derivanti dall'attività di locazione immobiliare del gruppo ad essa facente capo;

3. il limite massimo di leva finanziaria consentito a livello di gruppo è pari al 65% del valore del patrimonio immobiliare; il limite massimo di leva finanziaria consentito a livello individuale è pari all'80% del valore del patrimonio immobiliare.

I suddetti limiti possono essere superati in presenza di circostanze eccezionali o comunque non dipendenti dalla volontà della società. Salvo il diverso interesse degli azionisti e/o della società, il superamento non potrà protrarsi oltre 12 mesi. In deroga a quanto sopra previsto, il limite del 30% di cui al precedente punto 2 non si applica qualora i beni immobili della società siano locati a uno o più conduttori appartenenti ad un gruppo di rilevanza nazionale o internazionale.

### 2.2 Adozione del Modello

Restart si è dotata di un proprio Modello che, così come previsto dal Decreto, è stato approvato, nel suo primo impianto, dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 febbraio 2004. Per effetto delle variazioni intervenute nel quadro normativo di riferimento e negli assetti societari ed organizzativi, il Modello è stato oggetto di successivi aggiornamenti in data 11 maggio 2006, 4 dicembre 2008, 15 ottobre 2009, 25 marzo 2011, 20 luglio 2011, 21 dicembre 2011, 12 novembre 2013, 21 dicembre 2016, 27 marzo 2018, 11 giugno 2019, 12 maggio 2020, 28 luglio 2020 e – da ultimo – in data 20 dicembre 2022.

## 2.3 Il presente Modello

### 2.3.1 Le finalità del Modello

Il Modello, elaborato dalla Società sulla base dell'individuazione delle aree di possibile rischio nell'attività aziendale al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, ha la finalità di:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di Restart, ed in particolare quelli impegnati nell'esecuzione delle "attività sensibili", consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- confermare che Restart non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società.

### 2.3.2 La costruzione del Modello

Sulla scorta anche delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di riferimento, la costruzione del Modello (e la successiva redazione del presente documento) si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

a) esame preliminare del contesto aziendale attraverso l'analisi della documentazione societaria rilevante e lo svolgimento di interviste con responsabili di Restart informati sulla struttura e sulle attività della stessa, al fine di "mappare" l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie unità organizzative/funzioni aziendali, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
b) individuazione dei processi e delle attività "a rischio" o - limitatamente ai reati contro la Pubblica amministrazione – "strumentali" alla commissione di reati, operata sulla base del sopra citato esame preliminare del contesto aziendale (di seguito, per brevità, cumulativamente indicati come "**Processi e Attività sensibili**");
c) definizione in via di ipotesi delle principali possibili modalità di commissione dei Reati Presupposto all'interno delle singole Attività sensibili;
d) rilevazione e individuazione del sistema di controllo della Società finalizzato a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

### 2.3.3 Il concetto di rischio accettabile

Nella predisposizione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, quale il presente, non può essere trascurato il concetto di rischio accettabile. È, infatti, imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D.lgs. n. 231 del 2001, una soglia che consenta di limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato. Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità, ai fini dell'esclusione di responsabilità

amministrativa dell'ente, è rappresentata nei reati dolosi dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente (e dunque da persone che hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Società).

La soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del D. Lgs. 231/2001, va diversamente modulata in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché ai reati ambientali punibili per colpa. L'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi, infatti, appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati colposi, in cui manca la volontà dell'evento lesivo della integrità fisica dei lavoratori o dell'ambiente.

In tali ipotesi la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del Modello (e, nel caso dei reati in materia di salute e sicurezza, dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal Decreto da parte dell'Organismo di Vigilanza.

#### 2.3.4 La struttura del Modello ed i Reati Presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione

La Società ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo e assetto organizzativo, e in grado di valorizzare i controlli esistenti.
Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle Aree a Rischio Reato, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

In particolare, il Modello di Restart, oltre a contenere i principi cardine di impostazione dello stesso, illustra in relazione a ciascuna fattispecie di reato valutata come astrattamente rilevante per la Società ai sensi del Decreto, i Processi e le Attività sensibili, nonché le relative norme di comportamento che i Destinatari sono tenuti ad osservare.

Nell'ottica di costruzione del Modello, alle fattispecie di reato che attualmente costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto, è stato assegnato un livello di rischio (Alto/Medio/Basso) considerando la possibilità di effettiva realizzazione del reato nell'ambito dei Processi aziendali. Talune fattispecie di reato sono state quindi ritenute meno rilevanti così come, a seguito di un'attenta valutazione dell'attività in concreto svolta da Restart e della sua storia, sono state considerate non rilevanti le seguenti categorie di reato:

- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 *bis*.1 del Decreto);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-*quater*.1 del Decreto);
- Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-*terdecies* del Decreto);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto);
- Contrabbando (Art. 25-*sexiesdecies* del Decreto).

In ogni caso, i principi etici su cui si fonda il Modello della Società e la sua struttura di *governance* sono finalizzati a prevenire in linea generale anche quelle fattispecie di reato che, per la loro irrilevanza, non trovano disciplina specifica nel capitolo 6 del presente Modello.

### 2.4 Aggiornamento del Modello

Il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello, al fine di renderlo costantemente aderente alle specifiche esigenze dell'Ente e alla sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o

aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
- modifiche della struttura organizzativa della Società, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi;
- fenomeni esterni imprevedibili (catastrofi naturali, emergenze sanitarie, altri eventi esogeni) da cui derivi la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema di controllo a presidio dei rischi 231/01.

L'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al Consiglio di Amministrazione. La semplice "cura" dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso e non già la sua diretta attuazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

### 2.5 L'adozione del Modello nelle società del Gruppo Restart[8]

Ferma restando l'attribuzione delle responsabilità in capo alla singola società del Gruppo riguardo all'attuazione del Modello e la competenza primaria del suo Organismo di Vigilanza ad esercitare i relativi controlli, è attribuito all'Organismo di Vigilanza di Restart, quale società controllante, il potere di dare impulso, di coordinare l'attività diretta all'applicazione del Modello stesso nell'intero ambito del Gruppo, di effettuare eventuali azioni di verifica congiuntamente con l'Organismo di Vigilanza delle singole società del Gruppo, con facoltà di accedere alla relativa documentazione rilevante.

Le società del Gruppo, nell'adottare il proprio Modello, riconosceranno i poteri contemplati nel presente Modello all'Organismo di Vigilanza di Restart.

### 2.6 I documenti connessi al Modello

Formano parte integrante e sostanziale del Modello:

- il Codice Etico e di Comportamento di Restart contenente l'insieme dei diritti e doveri che i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare nello svolgimento delle proprie attività (per brevità, anche il "**Codice Etico**");
- il sistema disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello (di seguito, per brevità, il "**Sistema Sanzionatorio**"), di cui al successivo Capitolo 5;
- il sistema di deleghe e procure, nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno dell'Ente nello svolgimento delle Attività Sensibili (organigrammi, regolamenti, policy, *job description* ecc.);
- il sistema delle procedure e dei controlli interni (cumulativamente definiti le "**Procedure**") atto a garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari, nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai Destinatari del presente Modello.

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti e le Procedure che verranno successivamente adottati e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

### 2.7 Gestione delle risorse finanziarie

Fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 6, lettera c) del

[8]Ai fini del presente documento, per "Gruppo Restart" o "Gruppo" si intendono Restart S.p.A. e le Società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 93 del D.lgs. n. 58 del 24/2/1998 "TUF", nonché le altre imprese controllate ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 9/4/1991, n. 127.

D.lgs. n. 231 del 2001 tra le esigenze cui il Modello deve rispondere vi è anche l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, la Società ha stabiliti specifici principi e norme di comportamento da seguire nell'ambito della gestione di tali risorse.

### 2.8 Diffusione del Modello

Il presente Modello tiene conto della particolare realtà imprenditoriale di Restart e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti (di seguito, per brevità, i "**Destinatari**").

Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

In ogni caso, le funzioni aziendali competenti assicurano il recepimento nelle Procedure della Società dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico e di Comportamento adottati.

### 2.9 Formazione ed Informazione del Personale

È obiettivo di Restart garantire una corretta conoscenza da parte dei Destinatari circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l'informativa verso i Destinatari è gestita dalla Società in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione su esistenza e applicazione del Modello attengono alla specifica informativa all'atto dell'assunzione dei dipendenti e alle ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. In particolare, è prevista:

- una comunicazione iniziale, disposta attraverso l'invio di una lettera a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato a tutto il personale sui contenuti del Decreto, sull'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, nonché sulle modalità di informazione/formazione previste dalla Società. Ai nuovi assunti viene consegnato un "*kit*" informativo (es. Modello, Codice Etico, Decreto, etc.), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo sottoscrivono per integrale presa visione e accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree rilevanti ai fini del Decreto e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti;
- una specifica attività di formazione, mirata ad illustrare il contesto normativo, il Modello, la composizione dell'OdV e il relativo funzionamento, nonché la gestione del Modello nel continuo. Tale attività è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica e delle attribuzioni dei Destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano.
  Con specifico riferimento agli adempimenti in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro, le funzioni preposte si occupano di organizzare i necessari corsi di aggiornamento e di addestramento previsti dalla legge, nonché corsi di formazione per specifici ruoli in materia di sicurezza, dandone pronta comunicazione all'Organismo di Vigilanza. La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale con riferimento ai contenuti del Decreto ed agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, è istituita una specifica sezione della *intranet*

aziendale (nella quale sono presenti e disponibili tutti i documenti che compongono il Modello) dedicata all'argomento e aggiornata, di volta in volta, in coordinamento o su indicazione dell'Organismo di Vigilanza dalla funzione interna preposta a tal proposito.

### 2.10 Informazione ai Terzi e diffusione del Modello

Restart prevede altresì la diffusione del Modello alle persone che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale (ivi inclusi i soggetti che agiscono per i fornitori e i *partners* commerciali, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, società consortile, nonché *joint-venture*) (di seguito, per brevità, i "**Terzi**").

In particolare, le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte forniscono ai soggetti Terzi in generale e alle società di *service* con cui entrano in contatto, idonea informativa in relazione all'adozione da parte di Restart di un Modello ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001. La Società invita, inoltre, i Terzi a prendere visione dei contenuti del Codice Etico e di un estratto della Parte Generale del Modello presenti sul sito *internet* della stessa.

Nei testi contrattuali rilevanti sono inserite specifiche clausole dirette ad informare i Terzi dell'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Restart, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto (nella versione disponibile sul sito *internet* della Società) e di aver conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei precetti contenuti nella Parte Generale del Modello, nel Codice Etico nonché di obbligarsi a non commettere e a far sì che i propri apicali o sottoposti si astengano dal commettere alcuno dei Reati Presupposto.

## 3. ELEMENTI DEL MODELLO DI *GOVERNANCE* E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI RESTART

### 3.1 Il Modello di *Governance* della Società

Nel disegno del proprio sistema di governo societario, Restart ha recepito i principi espressi dal Codice di *Corporate Governance* (in precedenza il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.), che costituisce, per gli emittenti quotati, uno strumento di autoregolamentazione atto a consentire la corretta gestione in termini di *corporate governance*, mediante la previsione di principi, criteri applicativi e raccomandazioni rivolte agli Amministratori, ai Sindaci, agli azionisti, agli organi e alle funzioni aziendali.

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, la Società ha privilegiato il c.d. "sistema tradizionale" fondando il sistema di governo societario su alcuni principi cardine, quali il ruolo centrale attribuito al Consiglio di Amministrazione, la corretta gestione delle situazioni di conflitto di interesse, la trasparenza nella comunicazione delle scelte di gestione dell'impresa e l'efficienza del proprio Sistema dei Controlli Interni.

Restart è una società per azioni e può essere gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti, anche non soci, variabile da 5 (cinque) a 15 (quindici).

Ad oggi la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Oltre a quanto previsto dallo Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione ha conferito appositi poteri al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato.

In conformità alla normativa applicabile e in virtù dell'adesione al Codice di *Corporate Governance*, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione è stato istituito il Comitato Indipendenti composto da tre Amministratori non

esecutivi e indipendenti, con funzioni propositive e consultive in materia di controlli, rischi, nomine, remunerazioni e operatività con parti correlate.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di Revisione. La Società ha inoltre nominato un Collegio Sindacale.

### 3.2 Il sistema di controllo interno di Restart

Restart ha adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società (anche in relazione ai reati da prevenire):

- i principi etici ai quali la Società si ispira, anche sulla base di quanto stabilito nel Codice Etico e di Comportamento;
- i principi e le raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance*, promosso da Borsa Italiana, cui la Società ha aderito;
- il sistema di deleghe e procure;
- la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- il sistema di controllo interno e quindi la struttura delle procedure aziendali;
- le procedure afferenti al sistema amministrativo, contabile e di *reporting*;
- le comunicazioni e le procedure ed istruzioni operative aziendali dirette al personale;
- la formazione obbligatoria;
- il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL;
- il "*corpus*" normativo e regolamentare nazionale e straniero quando applicabile.

### 3.3 Attività esternalizzate

Restart ha esternalizzato alcune delle sue attività/funzioni a società del Gruppo Aedes, nonché ad altri soggetti terzi, formalizzando appositi contratti di fornitura sottoscritti da parte dei soggetti aventi idonei poteri, che includono:

- identificazione dei servizi da erogare e livelli di servizio attesi;
- corrispettivi;
- un'apposita clausola contrattuale, in forza della quale:
    - le controparti dichiarano di conoscere il Codice Etico della Società e di impegnarsi – nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto – al puntuale rispetto dei principi e delle disposizioni in esso contenute; dichiarano altresì di impegnarsi, qualora si avvalgano a loro volta di subappaltatori, prima del loro impiego, a far sottoscrivere agli stessi analoga dichiarazione;
    - è prevista la risoluzione del rapporto contrattuale, in caso di violazione alle suddette prescrizioni.

## 4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 4.1 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

Secondo le disposizioni del D.lgs. n. 231 del 2001 (articoli 6 e 7), nonché le indicazioni contenute nelle Linee Guida delle principali Associazioni di Categoria, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, devono essere:

- autonomia e indipendenza;
- onorabilità e professionalità;
- continuità d'azione.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle

attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente.

Tali requisiti possono essere ottenuti garantendo all'Organismo di Vigilanza la posizione gerarchica più elevata possibile, prevedendo un'attività di *reporting* al massimo vertice operativo aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e dotando l'OdV di un *budget* annuale a supporto delle attività di verifica necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi, che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.

Onorabilità e professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio[9]. Per quanto riguarda l'onorabilità si considerano non solo i requisiti di cui all'art. 2399 c.c., che richiama l'art. 2382 c.c., ma anche il fatto che, come sostenuto dagli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, i componenti dell'OdV non devono aver subito precedenti condanne o rivestito ruoli come descritto nelle casistiche di cui al paragrafo 4.4.

Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza deve:
- svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- essere una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza, anche avvalendosi di tutte le strutture aziendali ritenute all'uopo necessarie.

Per assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti descritti in precedenza, è opportuno che tali soggetti posseggano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice, etc.).

### 4.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto ed in conformità al disposto dell'art. 6, comma 4-*bis*, D.lgs. n. 231 del 2001, il Consiglio di Amministrazione di Restart ha affidato le funzioni dell'Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale.

Con la medesima delibera che ha nominato l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società ha fissato il compenso annuo spettante a tale organo per l'incarico assegnatogli. Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza compete il rimborso delle spese vive e documentate sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Il Presidente del Collegio Sindacale è chiamato a svolgere il medesimo incarico anche in relazione alla funzione di

[9] Ci si riferisce, tra l'altro, a: tecniche di analisi e valutazione dei rischi; misure per il loro contenimento (procedure organizzative, meccanismi di contrapposizione dei compiti, etc.); flow charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza, tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari; metodologie per l'individuazione di frodi; etc. L'Organismo di Vigilanza deve avere competenze di tipo ispettivo (per accertare come si sia potuto verificare un reato della specie in esame e di chi lo abbia commesso); competenze di tipo consulenziale (per adottare – all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche – le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi) o, ancora, correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati) e competenze giuridiche. Il D.lgs. n. 231 del 2001 è una disciplina penale ed avendo l'attività dell'Organismo di Vigilanza lo scopo di prevenire la realizzazione dei reati è dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati (che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna).

Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza assume la carica dal momento in cui tutti i componenti accettano, mediante espressa dichiarazione scritta, la nomina operata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza può disciplinare lo svolgimento della propria attività (calendarizzazione dell'attività, verbalizzazione delle riunioni, disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo, etc.) mediante apposito regolamento.

L'Organismo di Vigilanza può nominare un Segretario, anche esterno all'Organismo stesso.

### 4.3 Durata dell'incarico, requisiti, cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione e sostituzione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza resterà in carica sino alla scadenza del mandato dell'organo di controllo e continuerà comunque ad espletare ed esercitare le proprie funzioni in regime di *prorogatio* sino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'Organismo sono scelti tra soggetti con competenze in ambito legale e contabile, dotati di adeguata professionalità, per titoli di studio ed esperienza professionale maturata; a titolo meramente esemplificativo, tale requisito si considera integrato con il possesso di laurea in materie giuridiche od economiche e con l'esercizio di pratica in tali materie per un periodo non inferiore a cinque anni.

Fermo quanto previsto al presente paragrafo, i componenti dell'Organismo possono essere nominati tra soggetti interni o esterni alla Società. I componenti dell'Organismo non sono soggetti in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso perlomeno dei seguenti requisiti:

a) capacità di svolgere l'incarico, ossia non essere interdetti, inabilitati, falliti, condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) onorabilità, ossia:
   - godere il pieno esercizio dei diritti civili, essere di condotta specchiatissima ed illibata, non aver riportato condanne, anche non passate in giudicato, o pene accessorie per uno dei Reati;
   - non essere coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
   - non essere coinvolto in un procedimento, penale o civile, connesso ad un'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa di cui al D.lgs. n. 231 del 2001;
   - non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
     - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
     - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
     - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
     - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
     - per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
   - non essere stati sottoposti con provvedimento definitivo alle misure di prevenzione della sorveglianza

speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale previste dalle disposizioni di legge contro la mafia;
- non essere incorsi nelle sanzioni amministrative accessorie della perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e dell'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo, previste dall'art. 187 *quater* D.lgs. n. 58/1998.

c) indipendenza dalla gestione della Società, pertanto non avere:
- relazioni economiche di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, intrattenute direttamente, indirettamente o per conto terzi, con la Società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la Società, fermo restando che uno dei membri dell'OdV potrà essere un membro interno alla Società (e pertanto legato alla Società anche da rapporti di lavoro subordinato);
- titolarità, diretta, indiretta, o per conto terzi, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- partecipazione a patti parasociali per il controllo della Società;
- stato di coniuge, o convivente, parente o affine entro il secondo grado di un amministratore esecutivo della Società o di un azionista che controlla la Società ovvero stato di coniuge, o convivente, o parente di primo grado di soggetto che si trovi nelle situazioni suindicate.

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dal presente paragrafo, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, la ricorrenza e la permanenza dei requisiti per ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza verranno di volta in volta accertate dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina e saranno verificate dal medesimo organo per tutto il periodo in cui il componente dell'Organismo di Vigilanza rimarrà in carica (es. attraverso una periodica dichiarazione da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza).

Non possono essere nominati alla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano subito la condanna per uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 231 del 2001, fermo restando il rispetto degli altri requisiti.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica in caso di:
- perdita dei requisiti sopra elencati successivamente alla loro nomina o quando comunque si accerti che ne erano privi all'atto della nomina,
- mancata partecipazione a due o più riunioni dell'OdV anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi.

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:
- la condanna con sentenza non definitiva, anche se con pena applicata su richiesta o condizionalmente sospesa, per uno dei reati richiamati dal D.lgs. n. 231 del 2001 od altri reati comunque incidenti sulla moralità professionale;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Se la causa di sospensione viene meno senza divenire una causa di decadenza, il Consiglio di Amministrazione della Società può reintegrare nella funzione il componente dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione di Restart può revocare in ogni momento i componenti dell'Organismo di

Vigilanza, qualora ricorra un giustificato motivo per tale intendendosi, in via non esaustiva e meramente esemplificativa:

- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'omessa redazione della relazione riepilogativa semestrale/annuale sull'attività svolta nel corso dell'esercizio, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Indipendenti;
- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, nei confronti della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento");
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità d'azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o decadenza di un componente dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione intraprende tutte le azioni volte a sostituire tale componente. Nel frattempo, i restanti componenti operano in linea con il regolamento e in virtù di un *casting vote* a favore del Presidente dell'OdV.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il componente più anziano, il quale rimane in tale carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina di un nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza.

### 4.4 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida, la funzione dell'Organismo di Vigilanza consiste, in generale, nel vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e nel curarne l'aggiornamento.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- promozione della diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello;
- vigilanza sull'osservanza del Modello in ambito aziendale;
- vigilanza sulla validità e adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
- verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei Reati;
- cura dell'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative, mediante:
    - presentazione di proposte di aggiornamento del Modello al Consiglio di Amministrazione;
    - verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
    - comunicazione e relazione periodica al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione.

Nell'ambito delle attività di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza provvederà ai seguenti adempimenti:

- all'esito di ogni attività ispettiva, informativa e propositiva, redigere verbale il cui contenuto è riportato in apposito libro;
- proporre l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste dal Modello;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione ricevuta o raccolta rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;

- verificare e controllare periodicamente le Attività Sensibili individuate nel Modello;
- istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- trasmettere tempestivamente al Consiglio d'Amministrazione ogni significativa informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie dell'OdV;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione le infrazioni degli amministratori al Modello;
- trasmettere, con periodicità almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Indipendenti una relazione in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute e alle sanzioni disciplinari (connesse con comportamenti rilevanti ai fini di cui al Decreto) eventualmente irrogate dai soggetti competenti, ai necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione. Almeno una volta all'anno tale relazione deve essere esposta personalmente al Consiglio di Amministrazione dal Presidente dell'OdV.

Ai fini dello svolgimento dell'attività e dell'espletamento degli adempimenti di cui ai paragrafi precedenti, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'OdV, nonché il flusso informativo da e verso lo stesso;
- accedere ad ogni e qualsiasi scrittura e documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto;
- richiedere la collaborazione, anche in via continuativa, di strutture interne o ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- disporre che i soggetti destinatari della richiesta, ivi inclusi i collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Società, forniscano tempestivamente le informazioni, i documenti, i dati e/o le notizie loro richiesti per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo può decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a singoli componenti. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo di Vigilanza a singoli componenti dello stesso, la responsabilità derivante da tali funzioni ricade sull'Organismo di Vigilanza nel suo complesso.

### 4.5 Risorse dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza una piena autonomia nell'espletamento delle proprie funzioni, senza limitazioni che possano conseguire da insufficienti risorse finanziarie è assegnato al'Organismo di Vigilanza un *budget* annuo deciso dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un preventivo di spesa proposto dall'Organismo di Vigilanza stesso. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impegno di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti, nonché stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.
In questi casi l'Organismo di Vigilanza deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione.

### 4.6 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza

#### 4.6.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari (e, ove del caso, dei Terzi) in merito ad eventi che potrebbero comportare la responsabilità di Restart ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001.

I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza si distinguono in informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.

Nel primo caso valgono le seguenti prescrizioni:

- i Destinatari sono tenuti a segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o a pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento emanate o che verranno emanate da Restart;
- i Terzi sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati nei limiti e secondo le modalità previste contrattualmente;
- i Terzi sono tenuti ad effettuare le eventuali segnalazioni direttamente all'OdV.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti allo svolgimento di indagini che vedano coinvolta Restart od i componenti degli organi sociali;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo meramente esemplificativo: ASL, INPS, INAIL, Guardia di Finanza, ecc.) e, relative alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico (o soggetto equiparato) e, alla loro conclusione, relativi esiti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico;
- i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altri organi nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.lgs. n. 231 del 2001;
- le notizie relative a procedimenti disciplinari nonché ad eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.lgs. n. 231 del 2001;
- i cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle Attività Sensibili;
- i mutamenti nei Processi sensibili;
- la dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- la copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- segnalazioni "*Whistleblowing*" di sospetta o di accertata violazione del Modello mediante le procedure adottate dalla Società in attuazione della normativa tempo per tempo vigente in tale ambito. Per maggiori dettagli in merito si rimanda al paragrafo 4.6.1.

Oltre a quanto sopra previsto, i Responsabili di Direzione/Funzione, nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza, sono tenuti a fornire tempestivamente, ogni qualvolta l'evento si verifichi, all'Organismo di Vigilanza le informazioni richieste dai relativi protocolli/procedure rilevanti ai fini del Modello.

Tutte le informazioni, generali e specifiche, devono essere fornite in forma scritta ed indirizzate al Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

La Società adotta specifici canali informativi dedicati al fine di garantire la riservatezza (cfr. nota 10) e facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo. In particolare, tutte le segnalazioni e le comunicazioni indirizzate all'Organismo di Vigilanza potranno essere inoltrate al seguente indirizzo *e-mail*: o.vigilanza@restart-group.com.

Ogni informazione e segnalazione prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle disposizioni interne ed esterne in tema di *privacy*.

A carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è posto l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del proprio mandato, salvo quanto specificamente previsto nel presente paragrafo.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere. In ogni caso, i segnalanti in buona fede saranno garantiti da qualsiasi forma di ritorsione o penalizzazione e ad essi sarà assicurata la massima riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge e le esigenze di tutela della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

4.6.1 La disciplina in materia di *Whistleblowing*

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"* c.d. Legge sul *Whistleblowing*.

L'istituto del *Whistleblowing*, di origine anglosassone, nasce con l'obiettivo di prevedere un sistema di tutele nei confronti di coloro che segnalano irregolarità e/o illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ambito lavorativo.

Già presente nell'ordinamento italiano, per il settore della Pubblica Amministrazione, la Legge n. 179/2017 ha esteso l'ambito di applicazione del sistema interno di segnalazione delle violazioni anche al settore privato, andando a modificare il D.lgs. 231/2001. Infatti, l'art. 2 della Legge n. 179/2017 ha aggiunto tre nuovi commi all'articolo 6 del predetto decreto prevedendo che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano implementare:

- uno o più canali comunicativi mediante i quali sia consentito ai soggetti segnalanti di presentare, "segnalazioni circostanziate di condotte illecite". Al riguardo tali segnalazioni dovranno essere basate su "elementi di fatto precisi e concordanti";
- un canale alternativo di segnalazione, idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- adeguate sanzioni, oltre a quanto disposto dal Sistema Sanzionatorio, nei confronti di chi violi le suddette misure di tutela del segnalante nonché nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

Spetta all'Organismo di Vigilanza, in qualità di destinatario delle segnalazioni effettuate dai *whistleblower*, vigilare sul corretto adempimento delle disposizioni normative in materia. Al riguardo, l'Organismo di Vigilanza:

- verifica l'adeguatezza dei canali informativi, predisposti in applicazione della disciplina sul Whistleblowing;
- vigila sul rispetto del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante;

- gestisce il processo di analisi e valutazione delle segnalazioni;
- vigila sul corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti, al fine di disincentivare il ricorso allo strumento comunicativo per segnalare fatti o circostanze che si rivelino infondati.

Il corretto funzionamento del sistema di *Whistleblowing* presuppone che i soggetti interessati ne siano adeguatamente informati e che questi siano messi in condizione di usufruire dei sistemi di segnalazione dei reati o delle irregolarità.

Pertanto, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di sovraintendere alla formazione dei dipendenti e dei collaboratori della Società, di concerto con le altre funzioni aziendali responsabili in materia, informandoli su:
- novità introdotte dalla normativa in materia;
- sanzioni disciplinari previste a tutela dei segnalanti che integrano il sistema disciplinare già previsto nel Modello;
- corretto uso dei canali informativi.

La Società adotta una specifica Procedura in materia di *Whistleblowing* cui si rimanda per una più puntuale disciplina circa le modalità di gestione delle segnalazioni.

4.6.2 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il Modello permane in capo al Consiglio di Amministrazione della Società, l'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di:
- informare il medesimo in merito alla predisposizione del piano annuale delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma unitamente alle eventuali modifiche apportate allo stesso;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
- relazionare, con cadenza almeno semestrale, in merito all'attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza sarà tenuto a relazionare periodicamente (su base semestrale) il Consiglio di Amministrazione e al Comitato Indipendenti in merito alle proprie attività. In particolare, la relazione periodica dovrà indicare l'attività svolta nel periodo, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti, che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'Organismo potrà richiedere di essere convocato dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Indipendenti per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Gli incontri con gli organi sociali cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dall'Organismo di Vigilanza e dagli organi di volta in volta coinvolti.

Fermo restando quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:
- i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per l'implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:
    - acquisire dal Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni

disciplinari;
- dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

4.6.3 Flussi informativi infragruppo

Qualora gli Organismi di Vigilanza di Restart e delle società del Gruppo Restart, nell'ambito dell'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, dovessero riscontrare eventuali criticità rilevanti anche per le altre società del Gruppo, sono tenuti a comunicare tempestivamente le criticità riscontrate all'Organismo di Vigilanza della società del Gruppo interessata o al rispettivo Organo Amministrativo qualora non fosse istituito l'OdV.

## 5. SISTEMA SANZIONATORIO

### 5.1 Principi generali

Restart prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme contenute nel Modello, nei relativi Allegati e nelle Procedure è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso. Al riguardo, infatti, lo stesso articolo 6 comma 2, lettera e), del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dalle Procedure sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D.lgs. n. 231 del 2001 che le violazioni in questione possano determinare.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme contenute nel Modello e nelle Procedure lede, infatti, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con la Società e comporta azioni disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione disciplinare e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

Resta fermo che l'esercizio del potere disciplinare, secondo il costante orientamento della Corte costituzionale (Sent. n. 220/1995), deve sempre conformarsi ai principi di:

- proporzione, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato;
- contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato. Formulata la contestazione dell'addebito, tempestiva e specifica, occorre dare al soggetto interessato la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento.

### 5.2 Sistema sanzionatorio

I comportamenti realizzati in violazione del Modello, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché di tutte le procedure del Gruppo volte a disciplinare in maggior dettaglio l'operatività nell'ambito dei Processi e delle Attività Sensibili da parte del personale di Restart, sono sanzionati a termini dell'art. 6, 2° comma, lettera e), dell'art. 7, 4° comma, lett. b) del Decreto e dall'art. 6 comma 2-bis lett. d) del Decreto così come modificato dalla Legge n. 179/2017 in materia di *Whistleblowing*.

La Società reagirà tempestivamente alla violazione delle regole di condotta, anche nel caso in cui il comportamento non integri gli estremi del reato ovvero non ne determini la responsabilità diretta.

I provvedimenti sanzionatori nei confronti dei dipendenti possono articolarsi nelle seguenti forme: biasimo verbale, biasimo scritto, multa, sospensione dalla retribuzione e dal servizio, licenziamento disciplinare. La sanzione disciplinare è sempre proporzionata alla gravità della violazione commessa e all'eventuale recidiva ed è irrogata nel rispetto delle regole di garanzia applicabili in base alla legge (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori) e in base alle norme della contrattazione collettiva applicabili.

Nello specifico incorre:

- nel biasimo verbale il lavoratore che commette un'infrazione di lieve entità non imputabile alla deliberata volontà di violare le prescrizioni comportamentali del Modello (ad esempio, inosservanza colposa di una delle procedure indicate nel Modello);
- nel biasimo scritto il lavoratore che sia recidivo rispetto ai comportamenti sopra descritti;
- nella multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 113, Seconda Parte del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi il lavoratore che sia recidivo rispetto ai comportamenti sopra descritti e abbia già ricevuto un rimprovero scritto nello stesso anno solare;
- nella sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni dieci il lavoratore che nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili violi le prescrizioni del Codice Etico e di Comportamento o del Modello o le procedure interne indicate nel Modello, mettendo in pericolo l'integrità dei beni aziendali e/o esponendo la Società ad una situazione oggettiva di rischio connesso alla commissione di uno dei reati contemplati dal D.lgs. n. 231 del 2001;
- nel licenziamento disciplinare il lavoratore che, nell'espletamento di attività connesse ai Processi sensibili, violi le prescrizioni del Codice Etico e di Comportamento o del Modello o le procedure interne indicate nel Modello, tenendo condotte dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal D.lgs. n. 231 del 2001 e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di Restart, in modo tale da determinare la concreta applicabilità a carico della Società di sanzioni previste dal D.lgs. n. 231 del 2001.

Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinati tenendo conto, tra l'altro:

- dell'intenzionalità della condotta o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore;
- del comportamento del lavoratore nel suo complesso, anche con riguardo a precedenti disciplinari, nel rispetto delle norme applicabili;
- delle mansioni affidate al lavoratore.

Se l'autore della violazione è un dirigente, la Società adotterà la misura ritenuta più idonea ivi compreso il licenziamento per giusta causa nel caso in cui venga meno il rapporto di fiducia con la Società.

Sul piano procedurale, si applica l'art. 7 della L. 20.05.1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti in conformità alla legge e allo statuto, provvedendo ove del caso alla convocazione dell'Assemblea dei soci per la revoca del mandato e/o l'azione di responsabilità.

Nel caso di violazione delle regole da parte di *partner* commerciali, collaboratori o consulenti esterni, o, più in generale, di Terzi, la Società, a seconda della gravità della violazione: (i) richiamerà gli interessati al rigoroso rispetto delle disposizioni ivi previste; o (ii) avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali, di recedere dal rapporto in essere per giusta causa ovvero di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti poc'anzi

indicati, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

A tal fine, Restart ha previsto l'inserimento di apposite clausole nei medesimi che prevedano l'informativa ai Terzi dell'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società e il diritto per la Società di recedere dal rapporto o risolvere il contratto, al verificarsi di comportamenti in contrasto con quanto previsto dal Decreto.

## 6. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE

Restart ha impostato un sistema di controllo interno costituito da tutti gli strumenti adottati dalla Società per indirizzare, gestire e verificare le proprie attività allo scopo di rispettare le leggi vigenti e le procedure interne, gestire in modo efficace ed efficiente l'operatività, garantire la produzione di dati contabili accurati e completi, nonché scambiare informazioni veritiere e corrette.

Il sistema di controllo interno, in particolare, con riferimento ai Processi e alle Attività Sensibili individuati, prevede, compatibilmente con le attuali dimensioni aziendali e il principio di proporzionalità (avendo riguardo alla propria complessità operativa, dimensionale e organizzativa, nonché alla natura dell'attività svolta), dei principi di comportamento fondati sulle seguenti regole generali, che devono essere rispettati nell'ambito di ogni attività sensibile:

- *Trasparenza*: ogni operazione/transazione/azione connessa ad una attività sensibili è giustificabile, verificabile, coerente e congrua rispetto all'oggetto sociale;
- *Separazione delle funzioni e dei poteri*: nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere dotato di poteri illimitati. I poteri autorizzativi e di firma sono definiti in modo coerente con le responsabilità organizzative assegnate e idoneo ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o concentrazioni di responsabilità in capo a singoli soggetti;
- *Adeguatezza delle norme interne*: la Società si è dotata di disposizioni e procedure interne formalizzate, coerenti con l'operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa e tali da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- *Tracciabilità/Documentabilità*: ogni operazione o transazione connessa ad una attività sensibile, nonché le relative attività di verifica e controllo, sono documentate e adeguatamente registrate. Il processo decisionale di autorizzazione ed esecuzione dell'attività è verificabile, anche tramite supporti documentali adeguatamente archiviati.

In relazione a tutti i Processi e Attività sensibili identificati, Restart vieta espressamente ai Destinatari del Modello di:

- porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato astrattamente rilevanti per la Società;
- porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati astrattamente rilevanti per la Società, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione degli stessi.

Restart adotta inoltre dei meccanismi di sicurezza che garantiscono un'adeguata protezione delle informazioni dall'accesso fisico o logico ai dati e agli *asset* del sistema informativo aziendale, in particolare con riferimento ai sistemi gestionali e contabili.

Oltre a quanto sopra descritto, Restart ha previsto le specifiche norme di comportamento, relative a ciascuna fattispecie di reato astrattamente rilevante per la Società, esposte nei seguenti paragrafi.

### 6.1 Norme di comportamento da tenere rispetto ai Reati contro la Pubblica Amministrazione

In relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 24 e 25 del D.lgs. n. 231 del 2001, Restart ha provveduto ad individuare i seguenti Processi e Attività sensibili (ivi inclusi quelli c.d. "strumentali" nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o essere rinvenuti i mezzi per la commissione di un reato contro la Pubblica Amministrazione):

- Pianificazione strategica:
    - Definizione del Piano strategico e del Budget;
    - Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie;
    - Pianificazione e controllo della tesoreria;
    - Gestione della liquidità aziendale, dei flussi finanziari e dei contratti di finanziamento;
    - Analisi del consuntivo.
- Relazioni esterne:
    - Gestione delle comunicazioni da/verso le Autorità di Vigilanza;
    - Gestione degli omaggi, delle regalie e di altre erogazioni liberali;
    - Gestione delle ispezioni da parte delle Autorità di Vigilanza e dell'Amministrazione Finanziaria.
- Investimenti/disinvestimenti immobiliari:
    - Ricerca e valutazione delle nuove opportunità di investimento;
    - Ricerca e valutazione delle nuove opportunità di disinvestimento;
    - Esecuzione della compravendita dell'immobile / partecipazioni immobiliari;
    - Esecuzione della cessione dell'immobile / partecipazioni immobiliari;
    - Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
    - Gestione delle opere di valorizzazione;
    - Gestione delle attività di locazione degli immobili;
    - Gestione delle spese condominiali;
    - Fatturazione canone e spese condominiali;
    - Gestione dello scaduto e del recupero crediti.
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione:
    - Gestione richieste autorizzative alla Pubblica Amministrazione per le attività immobiliari
    - Partecipazione a gare pubbliche per le attività immobiliari.
- Rapporti con Esperti indipendenti:
    - Selezione degli Esperti Immobiliari Indipendenti.
- Fornitori:
    - Qualifica, selezione e formalizzazione del rapporto con i fornitori;
    - Gestione degli omaggi, delle regalie e di altre erogazioni liberali;
    - Gestione degli acquisti (ODA).
- Personale:
    - Gestione del processo di selezione e assunzione del personale;
    - Gestione amministrativa del personale;
    - Valutazione delle performance e gestione dei riconoscimenti al personale dipendente;
    - Gestione degli omaggi, delle regalie e di altre erogazioni liberali;
    - Gestione delle attività di formazione del personale.
- Information & Communication Technology:
    - Gestione della sicurezza informatica a livello fisico/logico;
    - Gestione dei sistemi e delle apparecchiature ICT.
- Adempimenti legali e societari:

    - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale.
- Rapporti infragruppo:
    - Gestione dei rapporti infragruppo.
- Amministrazione & Bilancio:
    - Gestione della fatturazione, delle note di credito e della contabilizzazione;
    - Gestione della contabilità fornitori e delle note di credito;
    - Gestione delle riconciliazioni bancarie;
    - Gestione della cassa aziendale;
    - Gestione delle attività di chiusura contabile e predisposizione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Consolidato;
    - Gestione del piano dei conti.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di condotta dal carattere meramente esemplificativo, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e di Comportamento e dalle specifiche Procedure aziendali, le quali devono recepire apposite norme comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati in parola, con i seguenti divieti e obblighi:

***Divieti***

- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle ipotesi di reato ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.lgs. n. 231 del 2001;
- accordare o corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari;
- fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione di personale, stage, etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità europee e degli Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;
- effettuare prestazioni in favore di terzi in genere non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- accordare e corrispondere, in favore di terzi, somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi al di fuori delle ipotesi specificamente previste nelle Procedure;
- accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- in occasione di richieste di autorizzazioni e/o permessi o rapporto con la Pubblica Amministrazione, influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione e/o assecondare condizionamenti e pressioni volti a determinare decisioni di Restart non in linea con le disposizioni normative interne, del Codice Etico e del presente Modello;
- farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse;

- fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali e/o agli incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere accreditamenti, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- fornire, redigere, esibire o consegnare ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (nazionali, comunitari o esteri) dichiarazioni, dati, informazioni o documenti in genere aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, nell'ambito di qualsivoglia attività di natura imprenditoriale svolta dalla Società.

***Obblighi***

- effettuare dichiarazioni a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, contenenti solo elementi autentici e accurati;
- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso – con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- rispettare le previsioni in tema di esternalizzazione di cui al paragrafo 3.3 del presente Modello, laddove l'esecuzione delle attività sensibili in oggetto sia in tutto o in parte affidata a terzi.

### 6.2 Norme di comportamento da tenere rispetto ai Delitti informatici e trattamento illecito di dati

In relazione ai reati informatici e di trattamento illecito di dati di cui all'articolo 24-*bis* del D.lgs. n. 231 del 2001, Restart ha provveduto ad individuare i seguenti Processi e Attività sensibili:

- *Information & Communication Technology*:
    - Gestione della sicurezza informatica a livello fisico/logico;
    - Gestione dei sistemi e delle apparecchiature ICT.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati informatici e trattamento illecito di dati, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di condotta dal carattere meramente esemplificativo, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e di Comportamento e dalle specifiche Procedure aziendali, le quali devono recepire apposite norme comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati in parola, con i seguenti divieti e obblighi:

***Divieti***

- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati di Restart, o a parti di esse, non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo di credenziali di altri colleghi abilitati;

- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio, *virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- detenere, procurarsi, riprodurre e/o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- rimuovere il *software* antivirus installato sugli strumenti informatici in dotazione agli utenti.

***Obblighi***

- rispettare le previsioni in tema di esternalizzazione di cui al paragrafo 3.3 del presente Modello, laddove l'esecuzione delle attività sensibili in oggetto sia in tutto o in parte affidata a terzi;
- attenersi ai principi di:
    - *Riservatezza* - garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
    - *Integrità* - garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
    - *Disponibilità* - garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica;
- al verificarsi eventi di forza maggiore (catastrofi naturali, emergenze sanitarie, altri eventi esogeni), tali da generare il rischio di incorrere nei reati di cui alla presente sezione, la Società si impegna ad adottare misure idonee a garantire che i propri dipendenti e collaboratori siano nelle condizioni di poter svolgere la propria attività lavorativa in continuità, tramite, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - la fornitura di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (ad esempio: pc portatili, tablet, smartphone) – "smart-work";
    - utilizzo di strumenti per la connettività remota;
    - utilizzo da remoto della rete aziendale;
    - rafforzamento dei sistemi di protezione della sicurezza informatica a livello logico.
- mantenere elevato il grado di attenzione sui rischi connessi alla gestione dei dispositivi aziendali nell'ambito della prestazione lavorativa resa in modalità *smart-work*.

### 6.3 Norme di comportamento da tenere rispetto ai Delitti di Criminalità Organizzata e ai Reati transnazionali

I reati di Criminalità Organizzata di cui all'articolo 24-*ter* del D.lgs. n. 231 del 2001 ed i Reati Transnazionali introdotti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146 potrebbero potenzialmente essere commessi in qualsiasi area aziendale, indipendentemente dall'attività svolta, avvalendosi del vincolo associativo.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti di criminalità organizzata e i reati transnazionali, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di condotta dal carattere meramente esemplificativo, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e di Comportamento e dalle specifiche Procedure aziendali, le quali devono recepire apposite norme comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati in parola, con i seguenti divieti e obblighi.

***Divieti***

- promuovere, costituire, organizzare o far parte di associazioni, anche straniere, che si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri;
- utilizzare, anche occasionalmente, Restart o una sua Funzione Aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più dei Delitti di Criminalità Organizzata e dei Reati Transnazionali;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più Reati Transnazionali ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata transnazionale, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche messe a disposizione di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto – che questo persegua finalità di criminalità organizzata transnazionale ovvero che l'intermediario a cui sono destinati i fondi li destinerà a tali gruppi;
- istituire rapporti contrattuali (connessi all'erogazione di servizi professionali o all'acquisto di beni e servizi, etc.) ovvero effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia direttamente che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche - i cui nominativi siano collegati o riconducibili a criminalità organizzata;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa.

***Obblighi***

- astenersi dal compiere qualsiasi atto, operazione o comportamento possa anche solo potenzialmente, integrare ipotesi di reato, anche se non contemplato tra i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001, avvalendosi del vincolo associativo o per agevolare l'attività delle associazioni ivi considerate;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali/finanziari;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati;
- espletare i controlli dei flussi finanziari aziendali, specie con riferimento ai pagamenti verso terzi;
- identificare chiaramente ruoli e responsabilità nell'ambito delle attività di investimento/disinvestimento;
- evadere con tempestività, correttezza e buona fede le richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria, fornendo tutte le informazioni e le notizie utili;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale;

- rispettare le previsioni in tema di esternalizzazione di cui al paragrafo 3.3 del presente Modello, laddove l'esecuzione delle attività sensibili in oggetto sia in tutto o in parte affidata a terzi.

### 6.4 Norme di comportamento da tenere rispetto al Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

In relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria di cui all'articolo 25-*decies* del D.lgs. n. 231 del 2001, anche nell'ipotesi in cui assuma caratteri transnazionali, Restart ha provveduto ad individuare i seguenti Processi e Attività sensibili:

- Adempimenti Legali e Societari:
    - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di condotta dal carattere meramente esemplificativo, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e di Comportamento e dalle specifiche Procedure aziendali, le quali devono recepire apposite norme comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati in parola, con i seguenti divieti e obblighi.

***Divieti***

- usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- offrire o promettere denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- nei processi civili, penali o amministrativi, intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione che possa favorire o danneggiare indebitamente una delle parti in causa;
- aiutare taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

***Obblighi***

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede le richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria, fornendo tutte le informazioni e le notizie utili;
- rispettare le previsioni in tema di esternalizzazione di cui al paragrafo 3.3 del presente Modello, laddove l'esecuzione delle attività sensibili in oggetto sia in tutto o in parte affidata a terzi.

### 6.5 Norme di comportamento da tenere rispetto ai Reati societari

In relazione ai reati societari di cui all'articolo 25-*ter* del D.lgs. n. 231 del 2001, Restart ha provveduto ad individuare i seguenti Processi e Attività sensibili:

- Pianificazione strategica:
    - Definizione del Piano strategico e del Budget;
    - Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie;
    - Pianificazione e controllo della tesoreria;
    - Gestione della liquidità aziendale, dei flussi finanziari e dei contratti di finanziamento;
    - Analisi del consuntivo;
- Relazioni esterne:
    - Gestione delle operazioni con parti correlate;
    - Gestione delle comunicazioni e delle relazioni esterne;

    - Gestione sponsorizzazioni;
    - Gestione delle comunicazioni da/verso le Autorità di Vigilanza;
    - Gestione delle ispezioni da parte delle Autorità di Vigilanza e dell'Amministrazione Finanziaria;
- Investimenti/disinvestimenti immobiliari:
    - Ricerca e valutazione delle nuove opportunità di investimento;
    - Ricerca e valutazione delle nuove opportunità di disinvestimento;
    - Esecuzione della compravendita dell'immobile / partecipazioni immobiliari;
    - Esecuzione della cessione dell'immobile / partecipazioni immobiliari;
    - Gestione e coordinamento delle attività degli Esperti Immobiliari Indipendenti;
    - Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
    - Gestione delle opere di valorizzazione;
    - Gestione delle attività di locazione degli immobili;
    - Gestione delle spese condominiali;
    - Fatturazione canone e spese condominiali;
    - Gestione dello scaduto e del recupero crediti;
- Rapporti con Esperti indipendenti:
    - Selezione degli Esperti Immobiliari Indipendenti;
- Amministrazione e bilancio:
    - Gestione della fatturazione, delle note di credito e della contabilizzazione;
    - Gestione della contabilità fornitori e delle note di credito;
    - Gestione delle riconciliazioni bancarie;
    - Gestione della cassa aziendale;
    - Gestione delle attività di chiusura contabile e predisposizione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Consolidato;
    - Gestione del piano dei conti;
- Adempimenti fiscali:
    - Calcolo e versamento delle imposte dirette (correnti e differite) e predisposizione e trasmissione del modello dichiarativo;
    - Determinazione e liquidazione dell'IVA e dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
    - Gestione delle imposte di registro;
    - Gestione dei tributi locali;
- Fornitori:
    - Qualifica, selezione e formalizzazione del rapporto con i fornitori;
    - Gestione degli omaggi, delle regalie e di altre erogazioni liberali;
    - Gestione degli acquisti (ODA);
- Personale:
    - Gestione del processo di selezione e assunzione del personale;
    - Valutazione delle performance e gestione dei riconoscimenti al personale dipendente;
    - Gestione degli omaggi, delle regalie e di altre erogazioni liberali;
    - Gestione amministrativa del personale;
- Adempimenti legali e societari:
    - Gestione degli adempimenti connessi alla convocazione e svolgimento degli Organi Sociali;
    - Gestione dei rapporti con Collegio sindacale, società di revisione e soci;
    - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- Rapporti infragruppo:
    - Gestione dei rapporti infragruppo.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati societari, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di condotta dal carattere meramente esemplificativo, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e di Comportamento e dalle specifiche Procedure aziendali, le quali devono recepire apposite norme comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati in parola, con i seguenti divieti e obblighi.

***Divieti***

- fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Restart;
- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
- illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Restart e sull'evoluzione delle relative attività;
- omettere di comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Restart;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- ripartire i beni sociali tra i soci - in fase di liquidazione - prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- tenere condotte che impediscono materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o dei soci;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Restart;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- diffondere attraverso qualsiasi canale informativo informazioni, voci o notizie non corrispondenti alla realtà, ovvero informazioni di cui non sia certa la veridicità, capaci, o anche solo potenzialmente

suscettibili, di fornire indicazioni false o fuorvianti in relazione al Gruppo e a società terze in rapporto d'affari con la Società o il Gruppo.

***Obblighi***

- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Restart;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione di Restart necessaria ad effettuare le attività di controllo legalmente attribuite agli stessi;
- presentare all'assemblea atti e documenti completi, corrispondenti alle registrazioni contabili, nonché evidenzianti tutte le stime ed assunzioni rilevanti, anche con riferimento all'incertezza generata da eventuali eventi di forza maggiore (catastrofi naturali, emergenze sanitarie, altri eventi esogeni) e agli impatti di quest'ultima sui processi valutativi delle poste contabili e sulla continuità aziendale;
- garantire il regolare funzionamento ed andamento della Società e degli organi sociali, agevolando ed assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge nonché favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni della Società;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività di controllo contabile i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- comunicare in forma scritta, al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali venissero a conoscenza;
- rispettare le previsioni in tema di esternalizzazione di cui al paragrafo 3.3 del presente Modello, laddove l'esecuzione delle attività sensibili in oggetto sia in tutto o in parte affidata a terzi.

### 6.6 Norme di comportamento da tenere rispetto ai Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

In relazione ai reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui all'articolo 25-*quater* del D.lgs. n. 231 del 2001, Restart ha provveduto ad individuare i seguenti Processi e Attività sensibili:

- Investimenti/disinvestimenti immobiliari:
    - Gestione delle attività di locazione degli immobili;
    - Gestione anagrafica cliente.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di condotta dal carattere meramente esemplificativo, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e di Comportamento e dalle specifiche Procedure aziendali, le quali devono recepire apposite norme comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati in parola, con i seguenti principi:

- astenersi dall'utilizzare, anche occasionalmente, Restart o una sua Direzione/Funzione Aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico;
- astenersi dal concedere in locazione, direttamente o indirettamente, un immobile a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di rifugio, vitto o ospitalità;
- astenersi dall'effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- astenersi dal riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- rispettare le previsioni in tema di esternalizzazione di cui al paragrafo 3.3 del presente Modello, laddove l'esecuzione delle attività sensibili in oggetto sia in tutto o in parte affidata a terzi.

### 6.7 Norme di comportamento da tenere rispetto ai Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

In relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui all'articolo 25-*octies* del D.lgs. n. 231 del 2001, Restart ha provveduto ad individuare i seguenti Processi e Attività sensibili:

- Adempimenti fiscali:
    - Calcolo e versamento delle imposte dirette (correnti e differite) e predisposizione e trasmissione del modello dichiarativo;
    - Determinazione e liquidazione dell'IVA e dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
    - Gestione dei tributi locali;
    - Gestione delle imposte di registro;
- Amministrazione e bilancio:
    - Gestione della contabilità fornitori e delle note di credito;
    - Gestione della fatturazione, delle note di credito e della contabilizzazione;
    - Gestione delle attività di chiusura contabile e predisposizione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Consolidato;
    - Gestione del piano dei conti;
    - Gestione ricevimento beni/erogazione servizi;
    - Gestione della cassa aziendale;
    - Gestione delle riconciliazioni bancarie;
- Fornitori:
    - Gestione anagrafica fornitori;
    - Qualifica, selezione e formalizzazione del rapporto con i fornitori;
    - Gestione degli acquisti (ODA);
- Investimenti/disinvestimenti immobiliari:
    - Ricerca e valutazione delle nuove opportunità di disinvestimento;
    - Ricerca e valutazione delle nuove opportunità di investimento;
    - Esecuzione della cessione dell'immobile / partecipazioni immobiliari;
    - Esecuzione della compravendita dell'immobile / partecipazioni immobiliari;
    - Gestione e coordinamento delle attività degli Esperti Immobiliari Indipendenti;

  - Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
  - Gestione delle opere di valorizzazione;
  - Gestione delle attività di locazione degli immobili;
  - Gestione delle spese condominiali;
  - Gestione dello scaduto e del recupero crediti;
  - Fatturazione canone e spese condominiali;
  - Gestione anagrafica cliente;
- Rapporti con esperti indipendenti:
  - Selezione degli Esperti Immobiliari Indipendenti;
- Personale:
  - Gestione amministrativa del personale;
  - Gestione delle attività di formazione del personale;
- Pianificazione strategica:
  - Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie;
  - Pianificazione e controllo della tesoreria;
  - Gestione della liquidità aziendale, dei flussi finanziari e dei contratti di finanziamento;
- Relazioni esterne:
  - Gestione sponsorizzazioni;
  - Gestione delle operazioni con parti correlate;
- Gestione dei rapporti infragruppo.

I Processi e le Attività Sensibili sopra elencate assumono rilievo ai fini della possibile configurazione dei reati in oggetto poiché implicano (o risultano comunque strumentali a) il trasferimento attivo o passivo di beni, denaro od altre utilità che - qualora risultassero di provenienza illecita - comporterebbero, di fatto, un rischio di commissione dei reati in parola. I Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, pertanto, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di condotta dal carattere meramente esemplificativo, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e di Comportamento e dalle specifiche Procedure aziendali, le quali devono recepire apposite norme comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati in parola, con i seguenti divieti e obblighi:

***Divieti***

- omettere la registrazione di qualsivoglia operazione, transazione, nonché dei fondi e della loro movimentazione;
- omettere o eludere il pagamento delle imposte dovute;
- effettuare operazioni ritenute anomale per natura, tipologia, oggetto sottostanti;
- riconoscere compensi in favore di amministratori, società di servizi, consulenti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- violare le norme di legge esistenti circa la circolazione del denaro contante;
- porre in essere qualsiasi comportamento che possa ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche;
- acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

- creare o partecipare alla creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli, istituire fondi occulti o non registrati e, neppure, depositare fondi in conti personali o non appartenenti alla Società;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

***Obblighi***

- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte attività inerenti all'operatività aziendale, ed in particolare nell'ambito delle Attività Sensibili, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa in materia;
- verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative all'attendibilità dei fornitori e delle controparti commerciali, al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei fornitori e dei partner commerciali, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali Restart ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati de quo;
- prestare particolare attenzione all'insorgere di "indicatori di anomalia", quali ad esempio l'utilizzo di denaro contante in fase di acquisto/vendita di un immobile oltre i limiti e le soglie legislativamente stabiliti, l'utilizzo di intermediari finanziari aventi sede in paesi *off-shore*, l'interposizione fittizia di soggetti nell'ambito delle transazioni commerciali e le operazioni prospettate o effettuate a condizioni palesemente diverse da quelle di mercato, prezzi di acquisto o vendita di immobili non in linea con il mercato;
- evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio;
- verificare la regolarità degli incassi/pagamenti;
- utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento;
- effettuare pagamenti solo in favore di soggetti con cui si è instaurato un rapporto contrattuale e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dai soggetti delegati;
- registrare accuratamente ed integralmente tutti i pagamenti (e gli altri trasferimenti fatti da o a favore del Gruppo) nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- informare prontamente l'OdV, qualora sorga il ragionevole dubbio di trovarsi di fronte ad un'evenienza che possa ricondurre a situazioni connesse ai reati di cui sopra;
- informare tempestivamente chi di dovere - nel rispetto delle disposizioni previste dalla regolamentazione interna - ogniqualvolta si è a conoscenza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- rispettare le previsioni in tema di esternalizzazione di cui al paragrafo 3.3 del presente Modello, laddove l'esecuzione delle attività sensibili in oggetto sia in tutto o in parte affidata a terzi.

### 6.8 Norme di comportamento da tenere rispetto al Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

In relazione al reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'articolo 25-*duodecies* del D.lgs. n. 231 del 2001, Restart ha provveduto ad individuare i seguenti Processi e Attività sensibili:

- Investimenti/disinvestimenti immobiliari:
    - Gestione delle attività di locazione degli immobili;
    - Gestione anagrafica cliente;
- Fornitori:

    - Qualifica, selezione e formalizzazione del rapporto con i fornitori.
- Personale:
    - Gestione del processo di selezione e assunzione del personale;
    - Gestione anagrafica dipendenti.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di condotta dal carattere meramente esemplificativo, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e di Comportamento e dalle specifiche Procedure aziendali, le quali devono recepire apposite norme comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati in parola, con i seguenti principi:

- astenersi dall'impiegare alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto o non sia stato rinnovato, o sia stato annullato, ovvero astenersi dallo stipulare contratti con fornitori che impiegano alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto o non sia stato rinnovato, o sia stato annullato.;
- garantire il puntuale ed integrale rispetto delle norme dettate in materia di immigrazione e sulla condizione dello straniero in Italia, con particolare riferimento alle disposizioni relative al procedimento di assunzione, a tempo determinato o indeterminato, dei lavoratori stranieri.
- rispettare le previsioni in tema di esternalizzazione di cui al paragrafo 3.3 del presente Modello, laddove l'esecuzione delle attività sensibili in oggetto sia in tutto o in parte affidata a terzi.

### 6.9 Norme di comportamento da tenere rispetto ai Reati in materia di Market Abuse

In relazione ai reati di abuso di mercato di cui all'articolo 25-*sexties* del D.lgs. n. 231 del 2001, Restart ha provveduto ad individuare i seguenti Processi e Attività sensibili:

- Pianificazione strategica:
    - Gestione della liquidità aziendale, dei flussi finanziari e dei contratti di finanziamento.
- Relazioni esterne:
    - Gestione delle relazioni con gli azionisti, dell'informativa finanziaria e delle informazioni privilegiate;
    - Gestione delle operazioni con parti correlate;
    - Gestione delle comunicazioni e delle relazioni esterne.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di abuso di mercato, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di condotta dal carattere meramente esemplificativo, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e di Comportamento e dalle specifiche Procedure aziendali, le quali devono recepire apposite norme comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati in parola, con i seguenti divieti e obblighi:

***Divieti***

- comunicare a terzi, all'interno o all'esterno della Società, informazioni riservate / privilegiate; per ragioni diverse da quelle di ufficio ovvero raccomandare o indurre terzi a compiere operazioni connesse alle informazioni privilegiate;
- utilizzare, sia direttamente sia indirettamente, a fini personali e/o nell'interesse della Società e/o di terzi, informazioni riservate/privilegiate di cui vengano a conoscenza durante l'adempimento delle proprie mansioni, nonché di consigliare o di indurre terzi a operare su strumenti finanziari ai quali le informazioni riservate/privilegiate si riferiscono;
- comunicare al pubblico o comunque a soggetti esterni alla Società, dichiarazioni o notizie rilevanti, e/o riservate, e/o anche solo potenzialmente "*price sensitive*" riguardanti altre società/enti con cui la Società

mantiene o abbia mantenuto rapporti d'affari e con riferimento alle quali è stato possibile aver conoscenza di informazioni privilegiate;
- discutere informazioni privilegiate in luoghi pubblici o in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni.

***Obblighi***

- tenere comportamenti in linea con i principi di correttezza ed onestà, oltre che rispettosi dei doveri di riservatezza inerenti alla gestione delle informazioni in proprio possesso, anche riguardanti società terze in rapporto d'affari con Restart;
- mantenere la riservatezza di qualsiasi informazione di carattere riservato/privilegiato, acquisita nell'ambito di eventuali partnership commerciali, e di cui i Soggetti siano in possesso in ragione della loro attività;
- assumere comportamenti corretti e trasparenti con gli organi di stampa e di informazione;
- osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne possano provocare una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato. In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- attenersi, nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari, al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli;
- informare tempestivamente l'Amministratore Delegato - in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza - di qualsiasi voglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione delle previsioni contenute nel presente articolo, fornendo tutti gli elementi necessari per consentire un'adeguata valutazione della situazione;
- trasmettere ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati, con modalità che garantiscano la confidenzialità dei relativi documenti;
- nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti od *advisor* esterni della Società o dei Destinatari, in caso di trasmissione - esclusivamente per ragioni di ufficio - di documenti o informazioni a soggetti terzi, verificare preliminarmente che costoro siano tenuti per legge, per regolamento, per statuto, per contratto (ad es. *Non Disclosure Agreement*) o per le applicabili disposizioni che disciplinano la professione (ad es. norme deontologiche professionali) al rispetto della più assoluta segretezza dei documenti e delle informazioni ricevute, astenendosi dal trasmettere detti documenti o informazioni, qualora i soggetti terzi non siano tenuti per legge, per regolamento, per codice deontologico, per statuto o per contratto al rispetto della più assoluta segretezza dei documenti e delle informazioni ricevute;
- custodire la documentazione cartacea contenente le Informazioni Privilegiate o suscettibili di acquisire il carattere di Informazioni Privilegiate o informazioni comunque confidenziali in archivi situati in armadi o cassetti chiusi a chiave; la permanenza dei documenti fuori dall'archivio deve essere limitata al periodo necessario per l'utilizzo;
- riporre i documenti non in uso nell'archivio; il deposito di documenti su tavoli e scrivanie, soprattutto se accessibili a soggetti non autorizzati, va limitato al tempo strettamente necessario. Analogamente, in caso di viaggi e trasferte, i documenti di cui trattasi non devono mai essere lasciati incustoditi;
- informare senza indugio l'Amministratore Delegato, in caso di smarrimento di documenti relativi a informazioni che possano avere natura privilegiata, specificandone condizioni e circostanze, affinché

l'Amministratore Delegato possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato;
- assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale e/o corrieri sia operata nel rispetto di criteri di riservatezza;
- evidenziare il carattere "confidenziale" dei documenti cartacei e/o elettronici apponendo la dicitura "riservato" o analoga, utilizzando apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro circolazione;
- astenersi dal rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano informazioni suscettibili di acquisire il carattere di Informazioni Privilegiate.
- rispettare le previsioni in tema di esternalizzazione di cui al paragrafo 3.3 del presente Modello, laddove l'esecuzione delle attività sensibili in oggetto sia in tutto o in parte affidata a terzi.

### 6.10 Norme di comportamento da tenere rispetto ai Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

In relazione ai reati commessi in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 25-*septies* del D.lgs. n. 231 del 2001, Restart ha provveduto ad individuare i seguenti Processi e Attività sensibili:
- Investimenti/disinvestimenti immobiliari:
    - Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
    - Gestione delle opere di valorizzazione.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di condotta dal carattere meramente esemplificativo, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e di Comportamento e dalle specifiche Procedure aziendali, le quali devono recepire apposite norme comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati in parola, con i seguenti divieti e obblighi:

***Divieti***
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

***Obblighi***
- rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali;
- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza;

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione individuale (c.d. DPI), messi a disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro ai fini sicurezza, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza, le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'identificazione e valutazione dei rischi, propedeutici alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- rispettare le previsioni in tema di esternalizzazione di cui al paragrafo 3.3 del presente Modello, laddove l'esecuzione delle attività sensibili in oggetto sia in tutto o in parte affidata a terzi;
- al verificarsi di eventi di forza maggiore (catastrofi naturali, emergenze sanitarie, altri eventi esogeni), tali da generare il rischio di incorrere nei reati di cui alla presente sezione, la Società si impegna ad adottare tempestive misure idonee a garantire che i propri dipendenti e collaboratori, nonché terzi e fornitori, siano nelle condizioni di poter svolgere la propria attività lavorativa presso i locali di Restart, nel rigoroso rispetto delle previsioni e raccomandazioni emanate dalle autorità sanitarie e governative. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - periodiche informative e comunicazioni di servizio rivolte al personale dipendente contenenti norme comportamentali di carattere generale e specifico;
    - aggiornamento del DVR;
    - adozione di specifici protocolli di sicurezza fisica atti a prevenire i rischi legati agli eventi esogeni occorsi.

Inoltre, Restart, in conformità all'articolo 30 comma 1 e ss. del D.lgs n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di Sicurezza ed igiene del lavoro, "TUS") che definisce un contenuto minimo essenziale del modello organizzativo in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, stabilisce:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- lo svolgimento delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- lo svolgimento delle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria;
- lo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- lo svolgimento delle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Con specifico riferimento a soggetti Terzi che svolgono determinate attività per conto della Società:

- gli **appaltatori** devono: (i) garantire la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire; (ii) recepire le informazioni fornite dalla Società in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Società; (iii) cooperare e coordinare con la Società per l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell'esecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
- i **fornitori** devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gli **installatori**, infine, devono attenersi alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei prodotti da installare, con particolare riferimento alle misure e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Al riguardo, l'art. 26 comma 3 del TUS prevede l'obbligo per il soggetto che affida il contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente ed appaltatore, attraverso l'elaborazione di un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi" (DUVRI), che indica le misure adottate per l'eliminazione e/o la riduzione dei c.d. rischi specifici da "interferenze".

Inoltre la Società provvede ad eseguire periodici sopralluoghi finalizzati al monitoraggio sul rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza da parte degli appaltatori e sub-appaltatori. Le risultanze di tali sopralluoghi sono formalizzate all'interno di appositi verbali.

### 6.11 Norme di comportamento da tenere rispetto ai Reati ambientali

In relazione ai reati ambientali di cui all'articolo 25-*undecies* del D.lgs. n. 231 del 2001, Restart ha provveduto ad individuare i seguenti Processi e Attività sensibili:

- Investimenti/disinvestimenti immobiliari
    - Ricerca e valutazione delle nuove opportunità di investimento.
    - Gestione e coordinamento delle attività degli Esperti Immobiliari Indipendenti.
    - Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.
    - Gestione delle opere di valorizzazione.
- Fornitori
    - Qualifica, selezione e formalizzazione del rapporto con i fornitori.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ambientali, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di condotta dal carattere meramente esemplificativo, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e di Comportamento e dalle specifiche Procedure aziendali, le quali devono recepire apposite norme comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati in parola, con i seguenti principi:

- rispettare quanto definito al fine di preservare l'ambiente e comunicare tempestivamente alle strutture competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali;

- verificare che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D.lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, diano evidenza, dell'autorizzazione relativa alla natura del servizio prestato e del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
- accertarsi, in caso di affidamento di opere in appalto sugli immobili di proprietà della Società, delle corrette modalità di gestione e di smaltimento dei rifiuti da parte dell'impresa appaltatrice;
- gestire i rapporti con i funzionari degli Enti della Pubblica Amministrazione preposti al controllo della normativa ambientale, secondo principi di massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale della Pubblica Amministrazione, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni e agli adempimenti richiesti;
- astenersi dal porre in essere, contribuire o concorrere a causare la realizzazione di comportamenti, anche colposi, atti a cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell'ambiente;
- rispettare le previsioni in tema di esternalizzazione di cui al paragrafo 3.3 del presente Modello, laddove l'esecuzione delle attività sensibili in oggetto sia in tutto o in parte affidata a terzi.

### 6.12 Norme di comportamento da tenere rispetto ai Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

In relazione ai reati di cui all'articolo 25-*bis* del D.lgs. n. 231 del 2001, Restart ha provveduto ad individuare i seguenti Processi e Attività sensibili:

- Pianificazione strategica:
    - Gestione della liquidità aziendale, dei flussi finanziari e dei contratti di finanziamento;
- Investimenti/disinvestimenti immobiliari:
    - Ricerca e valutazione delle nuove opportunità di investimento;
    - Ricerca e valutazione delle nuove opportunità di disinvestimento;
    - Gestione delle opere di valorizzazione.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di condotta dal carattere meramente esemplificativo, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e di Comportamento e dalle specifiche Procedure aziendali, le quali devono recepire apposite norme comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati in parola, con i seguenti principi:

- astenersi dal contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri;
- astenersi dal fare uso di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri senza essere concorso nella contraffazione o alterazione;
- astenersi dal contravvenire alle norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;
- rispettare la normativa vigente in materia di utilizzo e circolazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;
- rispettare le previsioni in tema di esternalizzazione di cui al paragrafo 3.3 del presente Modello, laddove l'esecuzione delle attività sensibili in oggetto sia in tutto o in parte affidata a terzi.

### 6.13 Norme di comportamento da tenere rispetto ai Reati contro la personalità individuale

In relazione ai reati contro la personalità individuale di cui all'articolo 25-*quinquies* del D.lgs. n. 231 del 2001, Restart ha provveduto ad individuare i seguenti Processi e Attività sensibili:

- Investimenti/disinvestimenti immobiliari
    - Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
    - Gestione delle opere di valorizzazione.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti contro la personalità individuale, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di condotta dal carattere meramente esemplificativo, fermo restando dal Codice Etico e di Comportamento e dalle specifiche Procedure aziendali, le quali devono recepire apposite norme comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati in parola, con i seguenti principi:

- rispettare regole di condotta conformi a quanto previsto dalla normativa giuslavoristica finalizzata alla tutela dei lavoratori ed in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno si assume all'interno della Società;
- rispettare la dignità umana e tutti gli altri diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali;
- nell'instaurazione dei rapporti con i Fornitori e *Partner*, rispettare tutti i principi indicati dalle procedure aziendali e nel Codice Etico e di Comportamento.
- rispettare le previsioni in tema di esternalizzazione di cui al paragrafo 3.3 del presente Modello, laddove l'esecuzione delle attività sensibili in oggetto sia in tutto o in parte affidata a terzi.

### 6.14 Norme di comportamento da tenere rispetto ai Delitti in violazione del diritto d'autore

In relazione ai reati in violazione del diritto d'autore di cui all'articolo 25-*novies* del D.lgs. n. 231 del 2001, Restart ha provveduto ad individuare i seguenti Processi e Attività sensibili:

- Information & Communication Technology:
    - Gestione dei sistemi e delle infrastrutture ICT.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in violazione del diritto d'autore, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di condotta dal carattere meramente esemplificativo, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e di Comportamento e dalle specifiche Procedure aziendali, le quali devono recepire apposite norme comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati in parola, con i seguenti principi:

- astenersi dal diffondere, senza autorizzazione, mediante immissione in un sistema di reti telematiche con connessioni di qualsiasi genere, opere dell'ingegno – o parti di esse – protette dal diritto d'autore;
- astenersi dal duplicare, riprodurre, trasmettere e diffondere in pubblico in maniera abusiva, ossia senza avere ottenuto il necessario consenso o cessione del diritto da parte del titolare dell'opera o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, di opere dell'ingegno;
- astenersi dal caricare, senza autorizzazione, software sulle workstation fornite dalla Società;
- astenersi dal duplicare, senza autorizzazione, programmi per elaboratore;
- astenersi dal riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione dal legittimo titolare del diritto d'autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima;
- utilizzare solo software e banche dati con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, ad eccezione di quelli liberamente utilizzabili/consultabili, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo;

- rispettare le previsioni in tema di esternalizzazione di cui al paragrafo 3.3 del presente Modello, laddove l'esecuzione delle attività sensibili in oggetto sia in tutto o in parte affidata a terzi.

Con riferimento all'acquisto o all'utilizzo da parte della Società di qualsivoglia bene suscettibile di tutela ai sensi della Legge sul diritto d'Autore, è fatto altresì obbligo ai Destinatari di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui beni in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze: (i) di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; (ii) di garantire che i beni oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà intellettuale in capo a terzi; (iii) di impegnarsi a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, le potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

### 6.15 Norme di comportamento da tenere rispetto ai Reati Tributari

In relazione ai reati tributari di cui all'articolo 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. n. 231 del 2001, Restart ha provveduto ad individuare i seguenti Processi e Attività sensibili:

- Pianificazione Strategica:
    - Definizione del piano strategico e del budget.
    - Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie.
- Relazioni Esterne:
    - Gestione delle ispezioni da parte delle Autorità di Vigilanza e dell'Amministrazione Finanziaria.
- Investimenti/disinvestimenti immobiliari:
    - Esecuzione della compravendita dell'immobile / partecipazioni immobiliari;
    - Esecuzione della cessione dell'immobile / partecipazione immobiliare;
    - Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
    - Gestione delle opere di valorizzazione;
    - Gestione delle spese condominiali;
    - Fatturazione canone e spese condominiali.
- Amministrazione e bilancio:
    - Gestione della fatturazione, delle note di credito e della contabilizzazione;
    - Gestione della contabilità fornitori e delle note di credito;
    - Gestione delle attività di chiusura contabile e predisposizione del Bilancio d'esercizio e consolidato;
    - Gestione delle riconciliazioni bancarie;
    - Gestione della cassa aziendale;
    - Gestione del piano dei conti.
- Adempimenti fiscali:
    - Determinazione e liquidazione dell'IVA e dichiarazione e comunicazione annuale IVA.;
    - Calcolo e versamento delle imposte dirette (correnti e differite) e predisposizione e trasmissione del modello dichiarativo;
    - Gestione delle imposte di registro;
    - Gestione dei tributi locali.
- Fornitori
    - Qualifica, selezione e formalizzazione del rapporto con i fornitori;
    - Gestione anagrafica fornitori
    - Gestione degli acquisti (ODA).

- Personale
    - Gestione Amministrativa del personale.
- Gestione dei rapporti infragruppo:
    - Gestione dei rapporti infragruppo.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Tributari, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di condotta dal carattere meramente esemplificativo, fermo restando dal Codice Etico e di Comportamento e dalle specifiche Procedure aziendali, le quali devono recepire apposite norme comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati in parola, con i seguenti divieti e obblighi:

***Divieti:***

- tenere condotte che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, mediante la falsificazione o l'alterazione di fatture o documenti probatori, la corretta predisposizione delle scritture contabili e delle dichiarazioni fiscali;
- porre in essere operazioni di acquisto o vendita mediante impiego di mezzi fraudolenti (tenuta della contabilità in nero; utilizzo di conti correnti bancari per le operazioni destinate a non essere contabilizzate; incameramento di una parte del prezzo in contanti), idonei a ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- porre in essere operazioni infragruppo non realmente effettuate in tutto o in parte per consentire ad una società del Gruppo di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta;
- tenere condotte che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento o la distruzione in tutto o in parte di documenti contabili, la ricostruzione dei redditi o del volume di affari di Restart;
- porre in essere operazioni di vendita simulata o fraudolenta di beni propri o altrui per sottrarsi ad un procedimento di riscossione coattiva dei beni da parte dell'Erario.
- omettere o eludere il pagamento delle imposte dovute;
- effettuare operazioni ritenute fittizie / anomale per elementi passivi /attivi sottostanti;
- effettuare operazioni con soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- porre in essere qualsiasi comportamento che possa ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche.

***Obblighi:***

- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione ed elaborazione, dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione fiscale di Restart;
- mantenere una condotta improntata al principio di segregazione dei ruoli, compiti e responsabilità ed al rispetto dei poteri e delle deleghe attribuiti;
- mantenersi sempre aggiornati sull'evoluzione normativa in materia fiscale;
- conservare la documentazione a supporto delle registrazioni contabili e fiscali, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- mettere a disposizione del CdA, del CEO e delle Funzioni e Direzioni coinvolte, tutta la documentazione sulla gestione fiscale di Restart necessaria ad effettuare le attività di controllo legalmente attribuite agli stessi;

- mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività di controllo contabile e fiscale i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- verificare la regolarità degli incassi/pagamenti;
- registrare accuratamente ed integralmente tutti i pagamenti effettuati / incassi ricevuti (compresi gli incassi ricevuti dalle società del Gruppo) nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni / dichiarazioni previste dalla legge nei confronti dell'Autorità fiscale nazionale e delle Autorità di Vigilanza;
- prevedere e rispettare appositi contratti per l'esternalizzazione di servizi di amministrazione e tesoreria da e verso le altre società del Gruppo, che regolino diritti e doveri in capo alle controparti;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con fornitori, consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso – con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- rispettare le previsioni in tema di esternalizzazione di cui al paragrafo 3.3 del presente Modello, laddove l'esecuzione delle attività sensibili in oggetto sia in tutto o in parte affidata a terzi;
- comunicare in forma scritta, al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili e fiscali delle quali venissero a conoscenza.

### 6.16 Norme di comportamento da tenere rispetto ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

In relazione ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'art. 25-*octies* 1 del D.lgs. n. 231 del 2001, Restart ha provveduto ad individuare i seguenti Processi e Attività sensibili:

- Fornitori:
    - Gestione anagrafica fornitori;
    - Qualifica, selezione e formalizzazione del rapporto con i fornitori;
    - Gestione degli acquisti (ODA);
- Investimenti/disinvestimenti immobiliari:
    - Ricerca e valutazione delle nuove opportunità di disinvestimento;
    - Ricerca e valutazione delle nuove opportunità di investimento;
    - Esecuzione della cessione dell'immobile/partecipazioni immobiliari;
    - Esecuzione della compravendita dell'immobile/partecipazioni immobiliari;
    - Gestione e coordinamento delle attività degli Esperti Immobiliari Indipendenti;
    - Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
    - Gestione delle opere di valorizzazione;
    - Gestione delle attività di locazione degli immobili;
    - Gestione delle spese condominiali;
    - Gestione dello scaduto e del recupero crediti;
    - Fatturazione canone e spese condominiali;
    - Gestione anagrafica cliente;
- Pianificazione strategica:
    - Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie;
    - Pianificazione e controllo della tesoreria;
    - Gestione della liquidità aziendale, dei flussi finanziari e dei contratti di finanziamento;
- Relazioni esterne:

    - Gestione sponsorizzazioni;
    - Gestione delle operazioni con parti correlate;
- Gestione dei rapporti infragruppo;
- Personale:
    - Gestione amministrativa del personale;
    - Gestione delle attività di formazione del personale;
- Amministrazione e bilancio:
    - Gestione della contabilità fornitori e delle note di credito;
    - Gestione della fatturazione, delle note di credito e della contabilizzazione;
    - Gestione delle attività di chiusura contabile e predisposizione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Consolidato;
    - Gestione del piano dei conti;
    - Gestione ricevimento beni/erogazione servizi;
    - Gestione della cassa aziendale;
    - Gestione delle riconciliazioni bancarie.

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di condotta, dal carattere meramente esemplificativo, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e di Comportamento e dalle specifiche Procedure aziendali, le quali devono recepire apposite norme comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati in parola, con i seguenti divieti e obblighi:

***Divieti:***

- usare in modo illegittimo carte di credito o carte di pagamento – lecita o illecita che sia la loro provenienza – al fine di realizzare un profitto;
- possedere, cedere o acquisire tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

***Obblighi:***

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dell'anagrafica fornitori (attraverso l'amministrazione, l'aggiornamento e il monitoraggio del relativo elenco storico);
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro di rilevante entità;
- assicurare, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi tramite bonifico bancario, il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta;
- operare nel rispetto delle rispettive procedure per quanto concerne i pagamenti con carta di credito, oltre che nel rispetto dei limiti delle deleghe e delle procure conferite in tale ambito;
- in caso di pagamento a carico della Società a mezzo di carta di credito, impiegare esclusivamente la carta di credito aziendale o altro strumento comunque intestato alla Società o a persona fisica in sua rappresentanza;

- assicurare che tutti i pagamenti riferiti ad acquisti realizzati dalla Società vengano effettuati a fronte dell'inserimento a sistema della fattura corrispondente, previa verifica della relativa regolarità formale e della congruità del pagamento con il contratto/ordine d'acquisto corrispondente;
- assicurare un adeguato sistema di segregazione dei poteri autorizzativi, di controllo ed esecutivi in relazione alla gestione dei pagamenti delle fatture e alle modalità di predisposizione ed approvazione delle relative distinte di pagamento.

### 6.17 Norme di comportamento da tenere rispetto ai delitti contro il patrimonio culturale nonché rispetto ai reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali

In relazione ai delitti contro il patrimonio culturale, nonché rispetto ai reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali di cui agli articoli 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del D.lgs. n. 231 del 2001, Restart ha provveduto a individuare i seguenti Processi e Attività sensibili:

- Pianificazione strategica:
    - Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie;
- Fornitori e terzi in generale:
    - Qualifica, selezione e formalizzazione del rapporto con i fornitori e con i terzi;
- Investimenti/disinvestimenti immobiliari:
    - Ricerca e valutazione delle nuove opportunità di investimento;
    - Ricerca e valutazione delle nuove opportunità di disinvestimento;
    - Esecuzione della compravendita dell'immobile/partecipazioni immobiliari;
    - Esecuzione della cessione dell'immobile/partecipazioni immobiliari;
    - Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
    - Gestione delle opere di valorizzazione;
    - Gestione delle attività di locazione degli immobili;
    - Gestione delle spese condominiali;
    - Fatturazione canone e spese condominiali;
    - Gestione dello scaduto e del recupero crediti.
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione:
    - Gestione richieste autorizzative alla Pubblica Amministrazione per le attività immobiliari;
    - Partecipazione a gare pubbliche per le attività immobiliari.

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro il patrimonio culturale, nonché rispetto ai reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di condotta, dal carattere meramente esemplificativo, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e di Comportamento e dalle specifiche Procedure aziendali, le quali devono recepire apposite norme comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati in parola, con i seguenti divieti e obblighi:

***Divieti:***

- appropriarsi di beni culturali altrui;
- ricevere, occultare o comunque intromettersi nel fare acquistare, ricevere od occultare beni culturali, oppure sostituirli, trasferirli o compiere in relazione ad essi operazioni in modo da ostacolarne la provenienza;
- formare (in tutto o in parte) o alterare scritture private in relazione a beni culturali mobili;

- alienare o immettere sul mercato beni culturali senza la prescritta autorizzazione;
- trasferire all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione;
- commettere fatti di devastazione o saccheggio aventi ad oggetto beni culturali, paesaggistici, ovvero istituti e luoghi della cultura.

***Obblighi:***

- prima di procedere all'acquisto di un bene immobile, effettuare le attività di *due diligence* volte, *inter alia*, ad accertare se detto bene sia soggetto a vincoli culturali e/o paesaggistici;
- qualora il bene immobile sia soggetto a vincoli, garantire che la gestione dello stesso avvenga nel pieno rispetto delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché degli eventuali regolamenti degli enti locali di volta in volta applicabili;
- in particolare, garantire che prima e durante la realizzazione di qualsiasi intervento sull'immobile vincolato o in caso di ritrovamento nelle attività di scavo e/o comunque di ristrutturazione di reperti di presumibile interesse archeologico, storico e artistico, siano richieste le necessarie autorizzazioni/nulla osta e siano effettuate le necessarie segnalazioni/comunicazioni all'Autorità competente (ad es. alla Soprintendenza competente per territorio);
- garantire che nell'effettuazione di lavori sull'immobile vincolato siano osservate le prescrizioni impartite dall'Autorità competente, nonché dalla legge e dai regolamenti;
- garantire che ove richiesto o ritenuto opportuno, sia incaricato un esperto cui sia demandato il compito di supervisionare e verificare lo svolgimento dei lavori e di comunicare gli interventi effettuati alla competente Autorità;
- garantire che, qualora nella preparazione del cantiere e durante i lavori si evidenziassero ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico e artistico, siano immediatamente sospesi i lavori, avendo cura di lasciare intatti i ritrovamenti, e siano effettuate le necessarie segnalazioni/comunicazioni alle competenti Autorità;
- garantire in ogni caso la massima collaborazione e trasparenza in caso di sopralluoghi dell'Autorità competente sugli immobili di proprietà della Società;
- garantire il monitoraggio dell'attività svolta da soggetti terzi (appaltatori, subappaltatori, conduttori, affittuari, fornitori in generale) presenti negli immobili di proprietà della Società, al fine di garantire il rispetto della normativa dettata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dai regolamenti degli enti locali di volta in volta applicabili;
- garantire che i contratti con i predetti soggetti contengano clausole che contemplino il rispetto, da parte dei medesimi, della normativa dettata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- garantire che i contratti con gli appaltatori incaricati dell'esecuzione di lavori su immobili di proprietà della Società contengano clausole che contemplino la disciplina dell'ipotesi in cui vengano rinvenuti beni che possano essere di interesse storico, artistico, archeologico o comunque soggetti alla normativa del Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevedendo che, ove si verifichino rinvenimenti di rilievo, l'appaltatore sia tenuto a darne tempestiva notizia alla Società e che l'appaltatore si impegni a non rimuovere o alterare l'oggetto del ritrovamento senza ordine scritto della Società;
- garantire che alla riconsegna di immobili soggetti a vincoli culturali e/o paesaggistici di proprietà della Società da parte di conduttori/affittuari, sia verificata (e documentata nel verbale di riconsegna) l'esistenza di eventuali violazioni della normativa del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In caso di accertate violazioni, la Società dovrà immediatamente comunicarle alle competenti Autorità e procedere alla sanatoria della stessa in conformità delle prescrizioni ricevute dall'Autorità;

- garantire un adeguato flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, (i) l'informativa in merito all'acquisizione di immobili soggetti a vincoli culturali e/o paesaggistici, (ii) l'informativa in merito alle richieste di autorizzazione/nulla osta presentate all'Autorità competente in relazione a interventi di modifica di immobili soggetti a vincoli culturali e/o paesaggistici e ai pareri ricevuti dall'Autorità competente, (iii) l'informativa in merito al ritrovamento di beni di interesse storico, artistico, archeologico o comunque di beni soggetti alla normativa del Codice dei beni culturali e del paesaggio, (iv) l'informativa in merito a eventuali violazioni della normativa del Codice dei beni culturali e del paesaggio commesse da appaltatori, subappaltatori, conduttori e affittuari presenti negli immobili di proprietà della Società.